S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016

Spa Autovie Venete
20/10/2021 Atti/5679

OGGETTO: Servizio di certificazione della sicurezza degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche. Impegno di spesa n. 4030/21.

PREMESSO CHE

- è necessario attivare il servizio in oggetto per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione degli impianti elettrici aziendali con la periodicità indicata dalla normativa vigente e come indicato dettagliatamente negli allegati all'Impegno di Spesa n. 4030/21, la prestazione rientra nel CPV 71631000-0 Servizi di ispezione tecnica;
- l'importo del servizio è stimato pari a euro 39.107,39 al netto dell'IVA;
- il costo della manodopera, già incluso all'interno dell'importo della prestazione indicato al punto precedente, è stimato pari ad euro 9.218,93 netto dell'I.V.A.;
- il servizio avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione dell'affidamento;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Impianti Elettrici e Termoidraulici;
- il servizio in oggetto non rientra in nessuna categoria merceologica dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 4030/21 per un importo complessivo di euro 39.107,39;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il rag. Davide Sartelli, come individuato ai sensi dell'Ordine di Servizio n. 5/2017 Prot. Int/414 dd. 06/02/2017 e dell'atto di Nomina Prot. Atti 641/21 dd. 26/01/2021;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dalla Nota Int/4843 del 23.12.2016, è l'ing. Giorgio Damiano responsabile dell'Unità Organizzativa Impianti Elettrici e Termoidraulici;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dell'Art. 7 comma 4 del Regolamento per le Procedure di Affidamento Sotto Soglia, all'Operatore economico Cenpi S.c.r.l, azienda che già assicura con professionalità il servizio ed in possesso dell'apposito accreditamento e a conoscenza delle varie tipologie di impianto presenti e delle situazioni ambientali in cui è necessario operare per svolgere le attività in oggetto;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati negli allegati all'Impegno di Spesa n. 4030/21;
- il requisito speciale richiesto è il seguente:
  - l'Operatore economico deve essere iscritto all'apposito albo degli organismi autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico che ne verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti attraverso procedure definite dai regolamenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento, fatte le indagini e verifiche, non ha ritenuto che il trattamento determinato dall'oggetto dell'affidamento ricada nelle fattispecie previste dall'art. 35 del GDPR D. Lgs. 679/16;
- l'esecuzione del servizio in oggetto richiede, ai sensi dell'art. 26 co. 3-bis del D. Lgs81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente sussistono costi della sicurezza quantificati in euro 163,39;

VISTO

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 30, 32 e 36;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 Prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);

- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 Prot. Int/1963 dd. 29.07.2020), per quanto applicabile nel rispetto del sopravvenuto D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020;
- la procura del 28/11/2017, iscritta in data 04/12/2017 alla Camera di Commercio di Trieste al N. 10505 Serie 1T, Prot. Int/4777/2017, rilasciata al rag. Davide Sartelli, Direttore Esercizio;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, in ragione la procura del 28/11/2017, iscritta in data 04/12/2017 alla Camera di Commercio di Trieste al N. 10505 Serie 1T, Prot. Int/4777/2017 il Direttore Esercizio rag. Davide Sartelli svolge i compiti che il D. Lgs 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO
IL DIRETTORE ESERCIZIO
DETERMINA

- di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dell'art. 7 comma 4 del Regolamento per le Procedure di Affidamento Sotto Soglia, all'Operatore economico Cenpi S.c.r.l, azienda che già assicura con professionalità il servizio ed in possesso dell'apposito accreditamento e a conoscenza delle varie tipologie di impianto presenti e delle situazioni ambientali in cui è necessario operare per svolgere le attività in oggetto;
- di determinare in euro 39.107,39 IVA esclusa l'importo dell'affidamento, dei quali euro 9.218,93 costi della manodopera ed euro 163,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di indicare una durata del servizio in 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione dell'affidamento;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati negli allegati all'Impegno di Spesa n. 4030/21 che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di prevedere una volta superati i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della e-mail di richiesta, una penale pari a euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nel completamento della singola prestazione e per ogni giorno di ritardo nella ricezione di ogni singolo certificato da parte della committente;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Legge 190/2012 e s.m.i.;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'Impegno di Spesa n. 4030/21 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante dichiarano che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e l'Operatore economico che è stato indicato.

Il Direttore Esercizio
e Responsabile del Procedimento
rag. Davide Sartelli

Palmanova, 14 ottobre 2021
ESE/fb/adl

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 24/12/2021